



AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE

Roma, 10 maggio 2023

ALLE SOCIETA' DI PERSONE

indicate nell'elenco allegato

Oggetto: comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali (art. 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e regolamento approvato con delibera del Consiglio n. 23 del 07/11/2022, emanato in applicazione dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120)

Spettabile società,

il domicilio digitale (PEC) dell'impresa deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009 e s.m.i. Inoltre, l'indirizzo iscritto deve rimanere valido ed attivo nel tempo.

Secondo quanto previsto dal comma 6 bis del D.L. sopra citato e con le modalità disposte nel regolamento allegato alla delibera consiliare n. 23 del 07/11/2022, alle 141 società di persone indicate nell'allegato "**Società di persone prive di PEC**" viene comunicato l'avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle Imprese.

Qualora l'ufficio del Registro delle Imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dalla società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Comunicando il domicilio digitale dell'impresa si eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri aggiuntivi previsti.

Si ricorda che la domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare e **non è soggetta a imposta di bollo e diritti di segreteria**. Per informazioni tecniche su come presentarla e inviarla telematicamente:

Domicilio digitale delle imprese (PEC) - Guida alla comunicazione:

https://www.rm.camcom.it/index.php?id_sezione=3565

ATTENZIONE!

La Camera di Commercio assegnerà d'ufficio, alle società non in regola, un domicilio digitale e applicherà contestualmente la sanzione per omesso adempimento. Il verbale di accertamento della violazione sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare, **per ciascun amministratore**, la sanzione pecuniaria di € 412,00, cui vanno aggiunte le spese di procedimento per € 5,00.

Il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio:

- a) avrà la seguente dicitura: *codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it*;
- b) **sarà valido solamente per il ricevimento** di comunicazioni e notifiche e **non consentirà** di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo *https://impresa.italia.it* presso il cassetto digitale dell'impresa;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., Le fornisco le seguenti indicazioni:

- Amministrazione competente: Camera di Commercio di Roma
- Oggetto del procedimento: comunicazione dell'avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale
- Ufficio competente: AREA IV Registro Imprese e Analisi Statistiche – Struttura Sanzioni e Qualità- PEC sanzioni.ri@rm.legalmail.camcom.it
- Responsabile del procedimento: Barbara Cavalli
- Termine di conclusione del procedimento: entro 4 mesi dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Con i migliori saluti

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Barbara Cavalli

Allegato: elenco di 141 società di persone

IN PUBBLICAZIONE DAL 10/05/2023 AL 24/06/2023